

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**IL TRIBUNALE DI LUCCA**

Sezione I civile , in composizione collegiale, nella persona di:

- dr Giulio Giuntoli - Presidente
  - dr Michele Fornaciari - Giudice, relatore-estensore
- ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

nel reclamo avverso provvedimento di omologazione del piano del consumatore n.(omissis), fra le seguenti parti:

- parte opponente (meglio identificata rappresentata e difesa come in atti):
- parte opposta (meglio identificata rappresentata e difesa come in atti):

### **MATERIA DEL CONTENDERE**

La debitrice ha proposto un piano del consumatore ex art.8 L. 3/12.

La Banca si è opposta.

Il Giudice ha omologato il piano.

La Banca ha proposto reclamo.

La debitrice ha insistito nella propria domanda, chiedendo il rigetto del reclamo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La proposta della debitrice appare inaccoglibile sotto diversi profili.

In particolare, non paiono sussistenti il requisito della fattibilità e quello della satisfattività, per la Banca in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Dal primo punto di vista occorre infatti rilevare che, essendo stato il ricorso per l'omologazione della proposta sottoscritto solo dal marito della proponente, e non anche dalla madre, la quale non ha dunque assunto alcun obbligo di garanzia - la pensione di questa è tuttavia espressamente messa in conto, a sostegno della fattibilità e a dimostrazione dunque dell'insufficienza del reddito, unico obbligato- vuoi dalla proponente medesima, vuoi dall'OCC.

Dal secondo punto di vista, occorre poi rilevare che, a fronte di un credito ipotecario della Banca di circa euro 65.000, il valore dell'immobile pignorato alla debitrice è stato stimato in circa euro 187.000.

Che la proposta di piano del consumatore non sia altrettanto satisfattiva dell'alternativa liquidatoria è dunque evidente, considerato che, sulla base di essa, il credito della Banca è destinato ad essere saldato al più presto (fra i vari conteggi in atti) in 12 anni e mezzo. E' bensì vero che non è detto che in sede di vendita forzata si riesca a realizzare il suddetto valore.

E' però anche vero che affinché il ricavato di tale vendita risulti inferiore all'importo del credito, occorre ipotizzare che l'immobile non venga veduto non solo al primo incanto, ma neppure al secondo e al terzo.

Anche in tale prospettiva, peraltro, occorre considerare che; per la Banca è verosimilmente da ritenere comunque maggiormente soddisfattiva la percezione di una somma leggermente inferiore al proprio credito in tempi brevi di quella dell'intero importo di quest'ultimo nel maggior arco temporale di cui sopra.

Il provvedimento reclamato va dunque revocato, e con esso la sospensione dell'esecuzione n. (omissis) disposta con provvedimento di fissazione dell'udienza del 30.05.2016.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale:

Revoca il provvedimento di omologazione del piano del consumatore di cui in motivazione, respingendo la proposta della debitrice;

revoca la sospensione dell'esecuzione di cui parimenti in motivazione;

condanna la debitrice a rifondere alla Banca le spese di lite, che liquida in €1.200,00 per compenso del difensore ed €98,00 per spese, oltre spese generali cnp ed iva di legge  
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 23.12.16

**Il Presidente  
Guido Giuntoli**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*